



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

POLIZIA GIUDIZIARIA E CONTENZIOSO

Ordinanza N. 26 del 11/10/2019

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELLA DGR N.1088 DEL 16.09.2019 "MISURE CONTINGENTI 2019/2020 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA"

IL SINDACO

Premesso che:

- la concentrazione di polveri sottili in atmosfera rappresenta uno dei fattori maggiormente influenti sulla qualità dell'aria in ambito urbano con conseguenze negative sulla salute umana;
- Il D.Lvo n. 155/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, nel quadro di competenze tra Stato Regioni ed Enti Locali;
- il suddetto Decreto impone di rispettare i limiti di concentrazione in area ambiente delle polveri sottili PM₁₀, stabiliti per ciascuna stazione di monitoraggio, in una media annua da non superare (40µg/mc) e in un numero massimo annuale di superamenti (n.35) del limite della media giornaliera (50µg/mc)

Considerato che:

- il Consiglio Regionale, con Delibera Amministrativa n.52/2007 ha suddiviso il territorio regionale in due zone, A e B in relazione della maggiore o minore esposizione alle problematiche suddette, indicando una serie di misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori consentiti;
- il Comune di Sant'Elpidio a Mare è stato classificato nella zona A nella quale il livello di PM¹⁰ comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Dato atto che:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lvo 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza ad emettere provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e salute pubblica;
- il Piano d'Azione, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.52/2007 (allegato B) nel prevedere una serie di misure da adottare nel breve periodo per ridurre il rischio di superamenti dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, ha individuato nella figura del Sindaco l'autorità preposta all'adozione di provvedimenti mirati alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico;

Visto che il tavolo tecnico costituito dalla Regione Marche ha individuato le principali fonti di polveri sottili in ambito urbano nelle emissioni prodotte dal traffico veicolare, dagli impianti industriali di combustione e dagli impianti di riscaldamento domestico;

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 16/09/2019 ad oggetto "Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli

inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”;

Visto che è stato deciso di accogliere quanto contenuto nel parere del CAL n. 82/2018 relativamente alla modifica delle perimetrazioni delle aree in cui applicare le misure da parte dei Comuni;

Ritenendo che sia oramai consolidato nelle amministrazioni comunali l'identificazione delle aree ritenute potenzialmente a rischio e la ratia con cui tali aree sono state individuate. Si ritiene quindi non più necessario il suddetto allegato, anche in relazione a quanto più volte manifestato dal CAL in ordine a consentire la facoltà ai Sindaci, nella loro qualità di autorità sanitaria locale di definire in maniera più puntuale e finalizzata le aree in cui applicare le misure;

Ritenuto opportuno inserire anche le auto a benzina più vecchie fra quelle interessate alle misure di limitazione della circolazione;

Considerata la perimetrazione delle aree interessate dalle misure da parte delle Amministrazioni comunali, estensione della limitazione della circolazione anche ai veicoli a benzina euro 0 e euro 1, oltre ai veicoli a gasolio da pre euro a euro 3;

Visto l'art. 7 del D.Lvo 285/1992 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli nei centri urbani per motivi di tutela della salute

ORDINA

A . DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

A . 1 Categorie di veicoli:

Veicoli ordinari, Veicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
Veicoli a benzina pre Euro, Euro 1 Autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3; Motocicli > 50 cm³ 2 tempi pre Euro;
Ciclomotori 50 cm³ pre Euro.

Lungo le strade comunali **Via Dei Cocciari e Via Galilea**, dal **01 novembre 2019** al **15 aprile 2020**, dalle ore **08:30** alle **12:30** e dalle **14:30** alle ore **18:30**, nei giorni **da lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

A.2. VEICOLI SPECIALI

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

A.3. ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;

- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;

-veicoli delle forze di polizia;

-veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;

-veicoli delle forze armate;

-veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;

veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;

veicoli al servizio delle persone invalide;

veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;

veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico,

A.4 PERMESSI TEMPORANEI AL TRANSITO

Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni della circolazione previste nel suo territorio, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive ed esclusivamente per i veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese, e pertanto sono esclusi tutti gli altri veicoli a chiunque siano in dotazione, nonché i veicoli da trasporto merci non in dotazione ad imprese.

AVVERTE

- in caso di inottemperanza si procederà, per l'inosservanza del divieto di circolazione, ai sensi dell' art.7 comma 13 bis del D.lvo 30/04/1992 n. 285; per l'inosservanza delle altre disposizioni, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo 18/08/2000 n. 267;

- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta di circolazione;

DISPONE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notorietà, ovvero, in via alternativa, è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti sempre dalla stessa data. E' altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art.74 D.P.R.

nr.495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti d'informazione e comunicazione atti a garantire la massima diffusione alla popolazione;

- di demandare ogni successivo provvedimento per l'installazione della prevista segnaletica, al Responsabile dell'Area 5 dell'Ente;

- che la Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì 11.10.2019

IL SINDACO

ALESSIO TERREZZI

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate